

Individuazione del soggetto corresponsabile della contaminazione delle matrici ambientali di un'area deposito di carburanti

T.A.R. Veneto, Sez. IV 27 settembre 2024, n. 2246 - Di Mario, pres.; Vergine, est. - Comi Sas di Damian Giulio e C. (avv.ti Baciga, Sartori) c. (avv. Sorio) ed a.

Ambiente - Superamento dei limiti di concentrazione di idrocarburi pesanti - Individuazione del soggetto corresponsabile della contaminazione delle matrici ambientali di un'area deposito di carburanti.

(Omissis)

FATTO

La ricorrente COMI S.A.S di DAMIAN GIULIO E C., con sede in Mozzecane, Via G. Montanari 31/33, in persona del socio amministratore Giulio Damian, espone che in Via Montanari 33 del Comune di Mozzecane è in attività dal 1974 un deposito di carburanti, destinato esclusivamente all'attività di carico e scarico di prodotti petroliferi, di cui la Società ricorrente ha acquisito la proprietà nel 1997, senza curarne mai la gestione, che ha trasferito ad altre società con contratti di locazione ed è tuttora affidata alla società Nuova Petroli srl di Mozzecane.

La medesima Società proprietaria, nell'aprile del 2016, segnalava alla Provincia di Verona e al Comune di Mozzecane, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 che, in esito ad indagini di natura ambientale svolte nel corso di un giudizio civile pendente avanti al Tribunale della città nel quale si trovava coinvolta, era stato accertato il superamento dei limiti di concentrazione di idrocarburi pesanti per aree destinate alla residenza di cui alla colonna A tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Afferma la società ricorrente che essendo proprietaria dell'area sede di un deposito di prodotti petroliferi in un contesto urbano prevalentemente residenziale, posta nel Comune di Mozzecane (VR), interessata da contaminazione ne ha fatto segnalazione alle competenti Autorità, comunicando che dalle indagini ambientali in tale sede svolte è risultato uno sfioramento dei limiti stabiliti (in relazione alla destinazione urbanistica dell'area) quanto ai parametri idrocarburi pesanti (C>12), benzene, toluene e xilene, con riferimento alla CSC (concentrazione soglia di contaminazione) di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 alla Parte IV d.lgs. n. 152/2006.

A tale comunicazione faceva seguire il piano di caratterizzazione dell'area, occupata da 14 serbatoi, utilizzati per il deposito di benzina e gasolio, di cui 6 fuori terra in uso, 3 interrati in uso e 5 interrati dismessi. Provvedeva all'interramento di tre piezometri per dare corso all'indagine ambientale del luogo, che ha costantemente proseguito incrementandone il numero fino a raggiungere il numero di 9 piezometri installati ed alla rimozione dei serbatoi non più operativi, all'eliminazione di alcune linee di adduzione e all'attivazione di un sistema di pompaggio in modo da eliminare il prodotto libero in galleggiamento sulla falda d'acqua, successivamente integrato da una barriera idraulica lungo il confine di valle idrologico dell'area inquinata.

La Società afferma di avere integrato ripetutamente il piano di caratterizzazione dell'area ed ha provveduto ad un costante monitoraggio del suo stato di contaminazione, facendo eseguire e trasmettendo periodicamente alla Provincia e al Comune i referti di analisi dell'acqua di falda.

Il Comune di Mozzecane ha avviato il procedimento amministrativo ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006 per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale nei confronti della società proprietaria dell'area, la quale, nel successivo mese di agosto ha presentato, a firma dell'ing. Sergio Cavallari, un Piano di caratterizzazione dell'area, destinata sin dal 1974 a deposito di carburanti, stoccati in serbatoi per lo più interrati, alcuni dei quali dismessi nel tempo, ma non ancora rimossi.

Da tale Piano risulta che la pavimentazione del deposito è realizzata prevalentemente con terreno granulare stabilizzato e che l'area ha utilizzo di tipo commerciale, sebbene il PAT ne preveda una destinazione mista (residenziale, terziario, artigianato), con la conseguenza che l'accertamento dei livelli di contaminazione deve tener conto dei limiti stabiliti per la destinazione d'uso residenziale.

La Provincia di Verona, con nota 28 settembre 2016 prot. n. 77455, inviata alla società COMI, proprietaria dell'area, ha avviato il procedimento ex art. 245, comma 2 secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006 per l'identificazione dei responsabili della contaminazione riscontrata e per la conseguente emissione di diffida a mettere in atto le misure per la bonifica dei siti contaminati.

In un primo tempo la Provincia di Verona ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per individuare i soggetti responsabili della contaminazione, prospettando l'archiviazione del relativo procedimento. Tuttavia, su impulso istruttorio del Comune di Mozzecane, le indagini per l'individuazione dei responsabili della contaminazione sono proseguite.

Con nota 7 febbraio 2017 prot. 991, il Comune afferma di avere inviato alla Provincia di Verona documentazione comprovante anzitutto che la società ricorrente, oltre ad essere proprietaria dell'area e dell'impianto, è anche intestataria



delle autorizzazioni prefettizie ; l'ultima, prima del trasferimento alle Regioni della relativa competenza, con decreto del Prefetto di Verona 20 luglio 2004 prot. n. 12137/03 per la gestione del deposito, sebbene contestualmente autorizzandone l'affidamento in locazione ad altri.

La titolarità in capo alla società ricorrente delle concessioni relative al deposito di prodotti petroliferi risulta anche dal verbale di sopralluogo per il collaudo (con esito negativo) in data 18 luglio 2018, allegato alla nota della Direzione Industria della Regione Veneto 29 agosto 2018 prot. n. 351340, di conseguente divieto di prosecuzione del suo esercizio provvisorio, autorizzato dalla stessa Direzione regionale con decreto 15 maggio 2007 n.169. In occasione di tale sopralluogo la Commissione regionale ha rilevato l'inadeguatezza della pavimentazione dell'area, circostanza posta in evidenza anche dal tecnico di parte, ing. Cavallari, nella sua nota 8 ottobre 2018 nella quale ha sostenuto che *"[l]'origine della contaminazione può presumibilmente essere attribuita alla circolazione degli automezzi e alle attività svolte nell'area non completamente pavimentata"*.

Inoltre, nell'elaborato dei tecnici incaricati dalla stessa società COMI, denominato «Piano di Caratterizzazione - seconda fase», redatto in data 8 marzo 2018 è precisato, tra l'altro: *"si evidenzia che la sorgente primaria di contaminazione del sito è legata a perdite di prodotto sia dai serbatoi interrati dismessi, sia da tratti di tubazioni interrate di collegamento. In particolare si segnala che durante le operazioni di bonifica della cisterna interrata n. 11 prima del suo asporto, dalla tubazione di collegamento (linea 3) nonostante la stessa fosse da tempo dismessa, si è verificato un continuo flusso di prodotto: tale circostanza è dovuta alla non completa sigillatura e separazione del sistema dal circuito in attività."* (pag. 21).

Tenuto conto degli elementi istruttori forniti anche dal Comune di Mozzecane, con nota 11 settembre 2018 prot. 54565, la Provincia di Verona ha esteso le indagini per l'individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione al sig. Giulio Damian, in qualità di liquidatore/legale rappresentante di Petroli Scaligera s.r.l. in liquidazione (già Petroli Scaligera s.p.a., Petroli Scaligera s.r.l. e Petroli Scaligera di Damian Giulio & C.3 s.a.s.), ed alla sig.ra Emanuela Bosco, in qualità di legale rappresentante di Nuova Petroli s.r.l., società che avevano, negli anni, gestito il deposito di carburanti. Ciò sul presupposto che *"I monitoraggi delle matrici ambientali effettuati presso il sito hanno messo in luce, oltre alla presenza, anche recente, di prodotto idrocarburico separato in fase di galleggiamento, l'esistenza di una situazione di inquinamento di notevole entità, perdurante e tutt'ora in essere, in particolare a carico delle acque sotterranee, compatibile con l'attività di stoccaggio carburanti svolta presso lo stabilimento. Dall'elaborato intitolato "Piano di Caratterizzazione - seconda fase" predisposto dallo Studio Ingegneria per l'Ambiente dell'ing. Cavallari per conto di Comi sas, datato 8 marzo 2018, e dagli altri documenti fatti pervenire successivamente risultano effettuate indagini ed attività ambientali che hanno dimostrato la presenza di sorgenti di contaminazione ancora attive presso il deposito in oggetto, anche legate a precise criticità impiantistiche. Il rapporto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona, relativo alla verifica effettuata il 27 ottobre 2017 sulla regolarità dell'attività di deposito oli minerali ad uso commerciale in oggetto, ha evidenziato l'esistenza di spandimenti superficiali di prodotti sui terreni in specifiche subaree del deposito"*.

Con nota 26 settembre 2018 prot. n. 7237 il Comune di Mozzecane, sempre nell'ambito dell'istruttoria volta all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento, ha inviato la comunicazione della Regione Veneto, Direzione industria, 29 agosto 2018 prot. 351340/77, con allegato verbale di sopralluogo in data 18 luglio 2018 della Commissione di Collaudo, nel quale è dato atto che:

"tutto il piazzale dove vengono svolte le operazioni di carico e scarico, non è adeguatamente pavimentato e impermeabilizzato, con l'evidenza di spanti non adeguatamente gestiti";

- *"il bacino di contenimento dei serbatoi di gasolio da mc. 52 e mc. 80, non garantisce la funzionalità del presidio stesso"*. Dette criticità secondo l'ente locale riguardano, all'evidenza, vizi o difetti originari del deposito e delle relative strutture. Il Comune ha osservato che nel sito di via C. Montanari civ. 33 è in corso dal 2016 una procedura di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 e gli ultimi monitoraggi relativi all'acqua di falda segnalano una contaminazione in peggioramento. Quanto rilevato dalla commissione di collaudo, unitamente alle ultime evidenze circa la contaminazione del sito, evidenzia fenomeni di inquinamento ascrivibili all'attuale proprietà, Comi sas di Damian Giulio & C. e al gestore del deposito oli minerali, la Nuova Petroli Srl.

Infine, il Comune di Mozzecane con nota 5 novembre 2018 prot. 8373 ha trasmesso un parere tecnico del dott. chimico M. Osellame, in data 5 novembre 2018, osservando : *"La perizia evidenzia come le analisi dell'acqua di falda che si sono succedute nel tempo attestano fenomeni di inquinamento recenti ed ulteriori rispetto al probabile inquinamento storico risalente agli anni settanta"*.

Quindi, con determinazione del servizio gestione rifiuti 29 novembre 2018 n. 3929 la Provincia di Verona ha:

- identificato *"nelle Società Petroli Scaligera Srl in liquidazione (già Petroli Scaligera SpA, Petroli Scaligera Srl e Petroli Scaligera di Damian Giulio & C. sas), Nuova Petroli Srl, Comi sas di Damian Giulio & C. (già Comi Srl) i responsabili della contaminazione delle matrici ambientali accertata presso l'area del deposito di prodotti petroliferi di proprietà di Comi sas in Via C. Montanari, 33 in comune di Mozzecane (...), fermo restando quanto precisato alla successiva voce "Motivazione" in ordine al possibile contributo alla contaminazione da parte della Società Petroli Scaligera di Damian Daniele che ha gestito il sito in precedenza"*;

- preso atto *"che la Società Comi sas di Damian Giulio & C., con la presentazione e l'attuazione del Piano di*

Caratterizzazione del sito e con le misure di messa in sicurezza d'emergenza attuate e le ulteriori in corso di implementazione ai fini di pervenire alla bonifica dell'area, ha dimostrato di essersi attivata in ordine alla procedura di bonifica del sito e che, allo stato attuale, non risulta evidente la necessità di attivazione da parte delle altre Società identificate come responsabili, pertanto non risulta necessario procedere all'emissione dell'ordinanza/diffida ai sensi degli artt. 244-245 del D. Lgs. 152/2006 (...)"

La società ricorrente chiede l'annullamento della citata determinazione del servizio gestione rifiuti della Provincia di Verona 29 novembre 2018 n. 3929 con la quale, in esito a procedimento avviato ai sensi dell'art. 245 del codice dell'ambiente, la società è stata individuata quale soggetto corresponsabile, insieme alle imprese che nel tempo si sono succedute nella gestione dell'impianto, della contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) di un'area sede di un deposito di carburanti in Comune di Mozzecane.

La società COMI, proprietaria dell'area contaminata, ha impugnato la predetta determinazione provinciale n. 3929/2018:

- negando ogni responsabilità nell'inquinamento dell'area (suolo, sottosuolo e acque di falda) sul rilievo di non essersi mai ingerita nella gestione del deposito di carburanti, affidato in locazione ad altri soggetti;

- affermando che, in quanto mera proprietaria del deposito e non avendo mai curato la gestione della relativa attività, la sua posizione giuridica rispetto all'accertato fenomeno di grave inquinamento è solamente quella di «soggetto non responsabile», con limitati oneri e obblighi che da essa derivano, ma anche con i diritti che la legge gli riconosce, soprattutto in relazione alla rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento per le spese direttamente sostenute e per l'eventuale maggior danno subito (art. 253, comma 4. d.lgs. n. 152/2016);

- attribuendo la responsabilità della contaminazione esclusivamente ai soggetti che hanno gestito il deposito di carburanti nel corso degli anni, indicati nell'elenco riportato a pag. 11 della relazione integrativa dello Studio di Ingegneria per l'Ambiente 25 novembre 2016 (doc. 5), elaborato per conto della società COMI, nonché rilevando, nella successiva relazione dello stesso Studio in data 8 ottobre 2018 (doc. 8), che *"[l']origine della contaminazione può presumibilmente essere attribuita alla circolazione degli automezzi e alle attività svolte nell'area non completamente pavimentata"*.

La determinazione provinciale, a conclusione del procedimento attivato ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006, pur riconoscendo che la Società Comi sas si è impegnata al fine di attuare la bonifica del sito, tanto da non rendere necessaria l'emissione dell'ordinanza-diffida prevista dalla norma citata, l'ha comunque individuata quale soggetto corresponsabile della contaminazione, invitando, inoltre, il Comune ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti di sua competenza.

COMI sas ricorre per l'annullamento della determinazione citata e sul piano normativo afferma altresì:

- la responsabilità dell'inquinamento ambientale è regolata dal principio di derivazione comunitaria (cfr. art. 174 del trattato CE) secondo cui "chi inquina paga";

- la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che "...affinché il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che sia accertato dall'autorità competente un nesso causale tra l'azione di uno o più operatori e il danno ambientale concreto..." (Corte Giustizia UE, 4.3.2015, n. 534/13);

- è necessario che i fattori di inquinamento abbiano causa proprio nelle attività lavorative di chi ha la materiale disponibilità dell'area contaminata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29.8.2018, n. 5076);

- responsabile può essere ritenuto soltanto chi ha dato causa alla situazione di inquinamento a titolo di dolo o di colpa mediante comportamenti commissivi od omissivi in applicazione del regime previsto dagli articoli 240 e segg. del D. Lgs. 152/2006 ;

- la responsabilità richiede pertanto *"un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell'inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile dell'effetto consistente nella contaminazione, accertamento che presuppone un'adeguata istruttoria non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità"* (Cons. Stato, sez. VI, 5.10.2016, n. 4099; Tar Piemonte, 9.8.2017, n. 960).

- non può costituire fonte di responsabilità a carico della Società ricorrente la scelta di aver presentato, in qualità di proprietaria interessata, il piano di caratterizzazione dell'area, costituendo per essa non un obbligo ma una semplice facoltà (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29.8.2018, n. 5076);

- manca l'accertamento di ogni nesso di causalità tra il fenomeno di contaminazione accertato e l'attività della Società Comi sas, che mai si è ingerita nella gestione del deposito di carburanti, condotto da altre aziende in base a contratti di locazione.

- il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché essa è proprietaria del sito solo dal 1997;

- non si è mai ingerita nella gestione del deposito di carburanti condotto da altre aziende in base a contratti di locazione.

Le parti costituite hanno depositato memorie ed allegato ampia documentazione.

Resistono le Amministrazioni. La Provincia di Verona si costituisce resistendo nel merito e depositando memoria e documenti; deduce l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione agli altri soggetti individuati quali corresponsabili della contaminazione. Il Comune di Mozzecane, in persona del Sindaco pro-tempore, deposita memoria e documenti contestando in fatto ed in diritto ogni affermazione avversaria; chiede, con riserva di ogni eccezione e deduzione che il ricorso in epigrafe venga respinto, siccome improcedibile, inammissibile e/o infondato, con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alla refusione delle spese di lite.

All'udienza straordinaria del 10 settembre 2024 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1- La società COMI sas di Damian Giulio e c., proprietaria dell'area contaminata, ha impugnato la predetta determinazione provinciale n. 3929/2018 negando ogni responsabilità nell'inquinamento dell'area (suolo, sottosuolo e acque di falda) sul rilievo di non essersi mai ingerita nella gestione del deposito di carburanti, affidato in locazione ad altri soggetti.

Con unico articolato motivo la ricorrente contesta l'eccesso di potere per sviamento, per errore nei presupposti, per difetto di istruttoria e per illogicità, violazione e falsa applicazione degli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.

La società ricorrente fonda l'impugnazione sull'assunto che, in quanto mera proprietaria del deposito e non avendo mai curato la gestione della relativa attività, la sua posizione giuridica rispetto all'accertato fenomeno di (grave) inquinamento è solamente quella di «soggetto non responsabile», con limitati oneri e obblighi che da essa derivano, ma anche con i diritti che la legge gli riconosce, soprattutto in relazione alla rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento per le spese direttamente sostenute e per l'eventuale maggior danno subito (art. 253, comma 4. d.lgs. n. 152/2016).

Attribuisce la responsabilità della contaminazione esclusivamente ai soggetti che hanno gestito il deposito di carburanti nel corso degli anni, indicati nell'elenco riportato a pag. 11 della relazione integrativa dello Studio di Ingegneria per l'Ambiente 25 novembre 2016 (doc. 5), elaborato per conto della società COMI, nonché rilevando, nella successiva relazione dello stesso Studio in data 8 ottobre 2018 (doc. 8), che “[l]’origine della contaminazione può presumibilmente essere attribuita alla circolazione degli automezzi e alle attività svolte nell’area non completamente pavimentata”.

La determinazione provinciale, emessa a conclusione del procedimento attivato ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006, pur riconoscendo che la Società Comi sas si è impegnata al fine di attuare la bonifica del sito, tanto da non rendere necessaria l'emissione dell'ordinanza-diffida prevista dalla norma citata, l'ha comunque individuata quale soggetto corresponsabile della contaminazione, invitando, inoltre, il Comune ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti di sua competenza.

2.- La ricorrente afferma altresì che la responsabilità dell'inquinamento ambientale è regolata dal principio di derivazione comunitaria (cfr. art. 174 del trattato CE) secondo cui “chi inquina paga”, ma la stessa giurisprudenza comunitaria ha chiarito che “...affinchè il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che sia accertato dall'autorità competente un nesso causale tra l'azione di uno o più operatori e il danno ambientale concreto...” (Corte Giustizia UE, 4.3.2015, n. 534/13), essendo, quindi necessario che i fattori di inquinamento abbiano causa proprio nelle attività lavorative di chi ha la materiale disponibilità dell'area contaminata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29.8.2018, n. 5076).

Sostiene che responsabile può essere ritenuto soltanto chi ha dato causa alla situazione di inquinamento a titolo di dolo o di colpa mediante comportamenti commissivi od omissivi (cfr. tra molte, Tar Toscana, 9.12.2015 n. 1676), in applicazione del regime previsto dagli articoli 240 e segg. del D.Lgs. 152/2006, con conseguente impossibilità di applicazione di principi diversi quale, per esempio, quello della responsabilità del custode, deducibile dall'art. 2051 del codice civile (Tar Toscana, 21.2.2018, n. 291; Tar Toscana, 19.10.2012, n. 1659).

Deduce che non può costituire fonte di responsabilità a carico della Società ricorrente la scelta di aver presentato, in qualità di proprietaria interessata, il piano di caratterizzazione dell'area; manca l'accertamento di ogni nesso di causalità tra il fenomeno di contaminazione accertato e l'attività della Comi sas, che mai si è ingerita nella gestione del deposito di carburanti, condotto da altre aziende in base a contratti di locazione. La società ricorrente COMI sas ritiene quindi che le circostanze assunte a fonte di responsabilità non presentino alcun nesso logico con l'inquinamento ambientale accertato ed in premessa descritto perché essa è proprietaria del sito solo dal 1997 e non si è mai ingerita nella gestione del deposito di carburanti condotto da altre imprese sulla base di contratti di locazione.

3.- La Provincia ritiene in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione agli altri soggetti individuati quali corresponsabili della contaminazione.

Ciò in quanto la società ricorrente attribuisce la responsabilità della contaminazione esclusivamente ai soggetti che hanno gestito il deposito di carburanti nel corso degli anni, indicati nell'elenco riportato a pag. 11 della relazione integrativa dello Studio di Ingegneria per l'Ambiente 25 novembre 2016, elaborato per conto della società COMI, nonché rilevando, nella successiva relazione dello stesso Studio in data 8 ottobre 2018 (doc. 8), che “[l]’origine della contaminazione può presumibilmente essere attribuita alla circolazione degli automezzi e alle attività svolte nell’area non completamente pavimentata”.

Tale posizione implica, in caso di accoglimento del ricorso, un aggravamento degli oneri di bonifica e di messa in sicurezza a carico degli altri soggetti individuati quali corresponsabili dello stesso inquinamento con la medesima determinazione provinciale n. 3929/2018. La Provincia pertanto ritiene evidente l'interesse di tali soggetti a contraddire, in questa sede, le affermazioni della società COMI, volte ad addossare esclusivamente ad essi la responsabilità dell'inquinamento dell'area sulla quale hanno gestito, in forza di rapporti di locazione, l'attività di deposito carburanti. In relazione a tale evenienza, legata all'accoglimento del gravame, secondo la Provincia di Verona il ricorso doveva essere notificato anche alle imprese alle quali la società COMI attribuisce in via esclusiva la responsabilità dell'inquinamento.

dell'area, individuate nella stessa determinazione provinciale e di questa pure destinatarie – unitamente alla società ricorrente – presso le loro sedi legali.

4.- L'eccezione può essere superata attesa l'infondatezza del ricorso, che ai sensi art. 49 comma 2 cpa esonera il Collegio dal disporre l'integrazione del contraddittorio.

5.- Nel merito resistono le Amministrazioni costituite, deducendo in sintesi quanto segue.

Il Comune di Mozzecane afferma:

-la Provincia di Verona ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento n. 77455 prot. del 28.09.2016 per l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione ex art. 245 D. Lgs. n. 152/2006 e contestualmente con nota n. 77508 prot. ha chiesto a tutti gli enti interessati dalla vicenda tra cui anche il Comune di Mozzecane di fornire ogni documentazione utile all'individuazione del responsabile della contaminazione;

-di avere riscontrato la richiesta della Provincia di Verona dapprima con la nota n. 991 prot. del 07.02.2017 alla quale ha allegato copia di alcuni decreti del Prefetto di Verona di concessione relativa al deposito di oli minerali di Via Montanari n. 33 a Mozzecane, le visure camerali storiche di alcune società tra cui, in particolare la Comi s.a.s. e la Petroli Scaligera s.a.s.;

-di avere trasmesso altra documentazione (decreti prefettizi di concessione dell'attività di deposito di carburanti) attestante che la gestione del deposito di carburanti era in capo alla società Petroli Scaligera s.a.s. sin dal 1989 (doc. 8, pagg 52-70), tra cui anche le visure storiche camerali delle società Comi s.a.s. (ora Comi s.r.l.) e Petroli Scaligera s.a.s. (ora Petroli Scaligera s.r.l. in liquidazione) allegate alla nota del Comune di Mozzecane n. 991 prot. del 07.02.2017 (cfr. doc. 8, pagg. 2-10, 26-45) e la situazione storica catastale del mappale n. 104 foglio 25 C.T. del Comune di Mozzecane ove sorge il deposito di carburanti;

-dalle complesse vicende societarie si evince che la proprietà è sempre stata in capo alle diverse società succedutesi e che la gestione relativa del deposito è stata affidata dal 1977 e poi ancora dal 1989 in avanti al ruolo di amministratore o socio del sig. DAMIAN Giulio;

-entrambe le società, Comi s.a.s. e Petroli Scaligera s.a.s., avevano la medesima forma giuridica, società di persone dal 1997 sino al 2007, dove socio accomandatario e amministratore era il medesimo, Damian Giulio;

-il socio accomandante della Comi s.a.s. era la Petroli Scaligera s.a.s., società gestore del deposito in parola (visure camerali storiche allegate al doc. 8 e doc. 16);

- a seguito della liquidazione della società Petroli Scaligera s.r.l. avvenuta nel 2012, viene quindi costituita, il 17.02.2012, la società Nuova Petroli s.r.l. con amministratore unico la signora Bosco Emanuela (cfr. visura camerale Nuova Petroli s.r.l. allegate al doc. 8) alla quale viene concesso in locazione il deposito di carburanti da parte di Comi s.a.s.;

-dalle visure catastali storiche del mappale n. 104 ove sorge l'impianto di carburanti emerge che la proprietà dell'area, a differenza di quanto dichiarato alla Provincia di Verona dalla società Comi s.a.s., è sempre stata in capo a quest'ultima società, nelle sue diverse denominazioni sociali e trasformazioni societarie sin dal 1977, poiché il codice fiscale del soggetto proprietario è sempre il medesimo.

6.- La Provincia di Verona sostiene che:

i-in rito il ricorso è inammissibile perché andava notificato alle altre società interessate;

ii- nel merito sulla responsabilità del proprietario non utilizzatore diretto del sito inquinato e sulla sussistenza del nesso causale che lo collega all'origine della contaminazione dell'area:

-in termini generali e in linea di principio, richiama la recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 14 maggio 2024 n. 4298), laddove ha osservato con riferimento al caso di area contaminata dalla presenza di rifiuti e materiale inquinante, che la responsabilità dell'autore materiale del fatto originario generatore del danno ambientale non costituisce un'esimente, né elide, tantomeno in via successiva, la responsabilità di coloro che divengono proprietari del bene o che vantano diritti o relazioni di fatto col bene medesimo;

- nella vicenda oggetto di causa, l'attribuzione pure alla società ricorrente, proprietaria del deposito di carburanti, della responsabilità della contaminazione si fonda su dati di fatto che comprovano l'esistenza anche di un nesso causale e le obbligazioni delle quali la società stessa era gravata;

- ripercorre analoga vicenda di cui si è recentemente occupata una sentenza TAR Veneto (16 febbraio 2024, n. 289) trattando il caso di un provvedimento, sempre della Provincia di Verona, con il quale il Comune proprietario di area adibita a discarica e titolare della relativa autorizzazione all'esercizio, è stato individuato quale corresponsabile, unitamente all'impresa che ne aveva la gestione, della contaminazione delle acque sotterranee a valle dell'impianto;

- in tale pronuncia è stato osservato che:

- *“la direttiva 2004/35/Ce configura la responsabilità ambientale come una responsabilità oggettiva, dettando un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali che non facciano espresso riferimento al dolo o alla colpa, come nel caso degli artt. 242 e 244, del D.lgs n. 152 del 2006” (punto 1.4, terzo periodo);*

- risultano pertanto applicabili i principi enucleati dalla giurisprudenza ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti alla bonifica di un sito inquinato che fanno riferimento ad una concezione sostanzialistica riferita, in quelle pronunce, all'impresa, ma che sono trasponibili anche al caso in esame; infatti si è affermato che *“occorre non limitare l'accertamento delle responsabilità della condotta che ha dato luogo all'inquinamento all'autore materiale dell'attività*

economica che ha costituito la fonte della contaminazione, ma di estenderlo alla ricerca di quei soggetti che della fonte abbiano l'effettivo controllo, in virtù di poteri decisionali o che abbiano reso 'comunque possibile' l'attività che ha dato origine all'inquinamento in forza della posizione giuridica che essi rivestono all'interno dei rapporti con il diretto inquinatore" (in questi termini T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 340; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301).";

- la società ricorrente – ora COMI s.r.l. a seguito di trasformazione da s.a.s. in data 16 maggio 2019, come da visura CCIAA di Verona, piena proprietaria di Nuova Petroli s.r.l. impresa che da ultimo ha gestito l'impianto e pure individuata quale corresponsabile della contaminazione – non è semplice proprietaria dell'area sede del deposito di carburanti, secondo l'ente locale, ma è anche l'impresa alla quale sono state rilasciate le relative autorizzazioni amministrative, come risulta dai molteplici decreti della Prefettura di Verona.

7.- Risulta in atti che il Prefetto di Verona fin dal 1 marzo 1990 ha rilasciato concessioni di esercizio del deposito di olii minerali per uso commerciale, recanti autorizzazione a locare il deposito in parola alla ditta PETROLI SCALIGERA DI DAMIAN GIULIO E C. S.A.S..

E' altresì in atti il decreto 6 dicembre 2000 prot. n. 162/00 con cui il Prefetto ha rilasciato la concessione per l'esercizio dello stesso deposito a COMI s.a.s. di Damian Giulio & C., con autorizzazione a concederne in locazione la gestione a Petroli Scaligera di Damian Giulio & C. s.a.s. , della quale il sig. Giulio Damian era socio accomandatario fino al 2007, amministratore unico a seguito della trasformazione in s.p.a. e, quindi, liquidatore dal 2014.

Dai predetti decreti prefettizi risulta che: *"Alla Concessionaria è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito"*; *"La presente concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della beneficiaria e l'Amministrazione concedente non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni che dall'esecuzione dell'impianto dell'esercizio del deposito potessero comunque derivare a terzi"*;...

Pertanto, la società ricorrente, impresa COMI s.a.s. di Damian Giulio & C., costituita nel 1977 e trasformata in COMI s.r.l. nel corso del 2019, con oggetto sociale e attività prevalente il «commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi» e attività secondaria di «locazione di immobili di proprietà» dal 2003 al 2019:

- è subconcessionaria/locataria del deposito fino al 1990, quando la concessione prefettizia era stata rilasciata alla sig.ra Renza Fantin, socia accomandante; è, sin dal 1990, locataria ovvero poi concessionaria del deposito di prodotti petroliferi nell'area posta nel Comune di Mozzecane (VR) in via C. Montanari 33, sede legale di Petroli Scaligera s.r.l., già Petroli Scaligera di Damian Giulio & C. s.a.s.;

- era, almeno dal 1990, onerata delle principali obbligazioni stabilite nella concessione rilasciata dalla Prefettura di Verona, ossia quelle di garantire l'efficienza e la perfetta conservazione del deposito e dei relativi impianti, tenuta a rispondere direttamente dei danni derivanti dalla realizzazione e dalla gestione del deposito;

- quindi, la società ricorrente non è stata ritenuta corresponsabile della contaminazione solo in quanto proprietaria del deposito, bensì nella plurima veste di impresa proprietaria dell'area, concessionaria del deposito, responsabile della sua realizzazione, responsabile del suo esercizio, anche se affidato in locazione ad altri.

8.- Tanto premesso in fatto ed in diritto, nel merito della vicenda il Collegio rileva che il motivo di ricorso non ha fondamento.

La ricostruzione delle amministrazioni, alla luce delle risultanze istruttorie, appare ragionevole e va condivisa sia nel metodo che nelle conclusioni. In sostanza la società COMI ha impugnato la determinazione provinciale 29 novembre 2018 n. 3929 nella parte in cui essa è stata identificata quale corresponsabile della contaminazione delle matrici ambientali dell'area, di sua proprietà, destinata a deposito di carburanti. La società ricorrente fonda l'impugnazione sull'assunto che, in quanto mera proprietaria del deposito e non avendo mai curato la gestione della relativa attività, la sua posizione giuridica rispetto all'accertato fenomeno di (grave) inquinamento è solamente quella di "soggetto non responsabile".

9.- Risulta in atti una serie di circostanze e di vicende che smentiscono le difese di parte ricorrente:

1) la società Comi s.a.s., proprietaria del sito sin dal 1977 stante l'identità del codice fiscale dell'intestatario dell'immobile (cfr. doc. 17), e la società Scaligera Petroli s.a.s. gestore dell'impianto dal 1977 al 2012 (cfr. doc. 9, pag. 13 e 14 e 8, pag. 38) per un lungo lasso di tempo e cioè, dal 1989 al 2012, hanno avuto il medesimo amministratore signor Damian Giulio (cfr. doc. 8 pagg. 7 e 40);

2) dal 1997 al 2004 "Petroli Scaligera di Damian Giulio e C. s.a.s." era socio accomandante di Comi s.a.s. di Damian Giulio & C.;

3) dal verbale di sopralluogo della Commissione collaudo Deposito Oli Minerali del 18.07.2018 emerge che l'impianto non era dotato di idonea pavimentazione, con sversamenti di carburante durante le operazioni di carico e scarico (cfr. doc. 13 pag. 5);

4) la perizia dello Studio ambientale dell'Ing. Cavallari del 08.03.2018 individua come sorgente primaria di contaminazione la cisterna n. 11, da tempo dismessa che conteneva gasolio (cfr. doc. 4 pag. 9), e la tubazione di collegamento da cui fuoriusciva un notevole flusso di prodotto (cfr. doc. 15 pagg. 21 e 22);

5) la perizia del Dott. Mirko Osellame individua, non solo una contaminazione storica, ma anche una contaminazione recente che viene fatta risalire a non più di 8-10 anni prima del 2018, rappresentata dalla presenza di ETBE nelle acque di falda e cioè di un competente della benzina verde in uso dal 2010 quando la proprietà del sito era di Comi s.a.s. con

socio accomandatario e amministratore Damian Giulio e gestore Petroli Scaligera s.p.a. con amministratore unico sempre Damian Giulio.

Le deduzioni delle amministrazioni, ampiamente illustrate in atti ed in premessa, conducono ad affermare che anche la proprietaria del sito in parola, Comi s.a.s. di cui il signor Damian Giulio era amministratore e anche socio accomandatario, è responsabile della contaminazione.

In particolare la nota n. 8373 prot. del 05.11.2018, con allegata la perizia tecnica, ha evidenziato come le analisi delle acque di falda che si sono succedute nel tempo hanno attestato fenomeni di contaminazione anche recenti ed ulteriori rispetto alla contaminazione storica, risalente agli anni precedenti, stante il ritrovamento nelle acque di falda di componenti tipici della benzina verde, in commercio solo dal 2010.

Importanti, ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, sono state le relazioni ed i rapporti di prova delle analisi delle acque, presentati -per conto di Comi s.a.s. -dallo studio di ingegneria nel procedimento di messa in sicurezza del sito, dalle quali è emerso in modo inequivocabile che la responsabilità della contaminazione è sicuramente imputabile anche alla società ricorrente.

Al fine della datazione della contaminazione storica, la relazione sullo stato dell'attività di bonifica dell'8.03.2018, redatta dallo Studio di Ingegneria per l'ambiente dall'Ing. Cavallari per conto di Comi s.a.s., a pag. 21 riporta che: *“Sorgenti di contaminazione primaria. Dal modello concettuale descritto si evidenzia che la sorgente primaria di contaminazione del sito è legata a perdite di prodotto sia dai serbatoi interrati dismessi, sia da tratti di tubazioni interrate di collegamento. In particolare, si segnala che durante le operazioni di bonifica della cisterna interrata n. 11, prima del suo asporto, dalla tubazione di collegamento (linea 3) nonostante la stessa fosse da tempo dismessa, si è verificato un continuo flusso di prodotto: tale circostanza è dovuta alla non completa sigillatura e separazione del sistema dal circuito in attività. Si è quindi proceduto alla nuova chiusura dei collegamenti, bloccando il riflusso di prodotto nella tubazione e nella cisterna stessa. Con le operazioni di successiva rimozione delle tre cisterne interrate e delle reti connesse, gran parte della sorgente primaria di contaminazione è stata eliminata. Rimane tuttavia attiva come sorgente primaria di contaminazione la presenza di prodotto libero in galleggiamento sulla falda”* (doc. 15).

In sostanza, la cisterna di gasolio n. 11 e la relativa tubazione di collegamento, nonostante fossero state dismesse da tempo, contenevano carburante, nello specifico gasolio, che veniva disperso nel suolo perché sia la cisterna sia la tubazione di collegamento non erano sigillati.

Pertanto, la Provincia di Verona, esaminata tutta la documentazione raccolta dal Comune di Mozzecane, le relazioni dello Studio di Ingegneria per l'Ambiente, gli elaborati al Piano di Caratterizzazione e la relazione tecnica del Dott. Mirko Osellame, ha concluso il

procedimento ex art. 245 D. Lgs. n. 52/2006, individuando quali soggetti responsabili della contaminazione, sia le società che nel corso degli anni hanno gestito il deposito e cioè, prima Petroli Scaligera s.a.s. e poi Nuova Petroli s.r.l., sia la società proprietaria del deposito: Comi s.a.s. di Damian Giulio & C., ora Comi s.r.l.; ha individuato tra i soggetti responsabili della contaminazione anche la società proprietaria del sito, Comi s.a.s..

Ritiene altresì che dalle visure catastali storiche del mappale n. 104 ove sorge l'impianto di carburanti emerge che la proprietà dell'area, a differenza di quanto dichiarato alla Provincia di Verona, è sempre stata in capo a quest'ultima società, nelle sue diverse denominazioni sociali e trasformazioni societarie sin dal 1977 (il codice fiscale del soggetto proprietario è sempre il medesimo).

10.- L'approfondita istruttoria condotta dalla Provincia in definitiva ha evidenziato che sia la società proprietaria del sito sia quella che lo gestisce sono sempre state condotte e governate dalla stessa mano sin dall'inizio della contaminazione, poiché:

- al tempo della contaminazione ambientale storica dagli anni '80 al 2010 il signor Damian Giulio rivestiva la qualifica di amministratore sino al 1997 e dal 1997 in poi di socio accomandatario della società proprietaria (Comi s.a.s.) ed anche di socio accomandatario della società di gestione del sito Petroli Scaligera di Damian Giulio & C. s.a.s. (cfr. doc. 17);

- al tempo della contaminazione ambientale recente (dal 2010 al 2018), il signor Damian Giulio è stato l'accomandatario della società proprietaria (già Comi s.a.s., oggi Comi s.r.l. in cui sempre lui è l'amministratore unico) e l'amministratore della società di gestione del sito (Petroli Scaligera s.r.l. in liquidazione, ora Nuova Petroli s.r.l.).

- la Comi s.a.s., proprietaria del sito in tutti gli anni in cui esso è risultato contaminato, non ha provveduto alla sua corretta pavimentazione ed impermeabilizzazione, così consentendo gli spandimenti, rilevati dai VV.FF. e descritti anche dalla nota n. 7237 del 26.09.2018, con allegata la comunicazione della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi della Regione Veneto n. 351340 del 29.08.2018 e il verbale della Commissione di collaudo deposito oli minerali del 18.07.2018, trasmesso alla Comi s.a.s. di Damian Giulio & C. ;

- *“.....d) nella nota provinciale 11 settembre 2018 prot. 54565 di estensione alle imprese che hanno gestito l'impianto delle indagini per l'individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione, è stato rilevato che i monitoraggi, le indagini e le attività ambientali di messa in sicurezza dell'area “hanno dimostrato la presenza di sorgenti di contaminazione ancora attive presso il deposito in oggetto, anche legate a precise criticità impiantistiche” e che il Comando provinciale dei VV.FF., nel sopralluogo del 27 ottobre 2017, “ha evidenziato l'esistenza di spandimenti superficiali di prodotti sui terreni in specifiche subaree del deposito”* (doc. 4, pagg. 10 e 12);

e) nel verbale di sopralluogo in data 18 luglio 2018 della Commissione di Collaudo allegato alla comunicazione della Regione Veneto, Direzione industria, 29 agosto 2018 prot. 351340/77 (doc. 7) è dato atto che “tutto il piazzale dove vengono svolte le operazioni di carico e scarico, non è adeguatamente pavimentato e impermeabilizzato, con l'evidenza di spanti non adeguatamente gestiti” e che “il bacino di contenimento dei serbatoi di gasolio da mc. 52 e mc. 80, non garantisce la funzionalità del presidio stesso”, inducendo i competenti uffici regionali a negare il collaudo del deposito di prodotti petroliferi della società ricorrente, fino a quel momento autorizzato all'esercizio in via provvisoria (doc. 4, pag. 10);

f) nelle osservazioni in data 8 ottobre 2018 (doc. 8), lo stesso consulente della società COMI esprime il convincimento che “[l]'origine della contaminazione può presumibilmente essere attribuita alla circolazione degli automezzi e alle attività svolte nell'area non completamente pavimentata” (doc. 4, pag. 11);

g) in base al parere del suo consulente tecnico in data 5 novembre 2018 (doc. 14 controinteressato) il Comune di Mozzecane ha osservato che “le analisi dell'acqua di falda che si sono succedute nel tempo attestano fenomeni di inquinamento recenti ed ulteriori rispetto al probabile inquinamento storico risalente agli anni settanta”; inoltre, prendendo spunto dalle segnalazioni dello stesso consulente di controparte in data 8 marzo 2018 (di cui sub lett. c), il consulente comunale ha sostenuto (doc. 14 controinteressato, pag. 6) che la “situazione è perfettamente compatibile con un possibile inquinamento derivante da spandimenti dai serbatoi interrati, sia quelli dismessi (10, 11, 12, 13 e 14) sia quello attualmente in uso (15), vista la loro collocazione geografica all'interno del sito in esame”, per poi concludere (doc. 14 controinteressato, pag. 10), sul rilievo della riscontrata presenza di composti tipici della benzina senza piombo, che “parte dell'inquinamento è dovuto a perdite dal serbatoio interrato contenete benzina e/o a sversamenti occorrenti durante le operazioni di riempimento e pompaggio da tale serbatoio” (doc. 4, pagg. 11 e 14).

Infine aggiunge che la Commissione regionale di collaudo, in esito al sopralluogo del 18 luglio 2018, sul presupposto che “tutto il piazzale dove vengono svolte le operazioni di carico e scarico, non è adeguatamente pavimentato e impermeabilizzato, con l'evidenza di spanti non adeguatamente gestiti” e che “il bacino di contenimento dei serbatoi di gasolio da mc. 52 e mc. 80, non garantisce la funzionalità del presidio stesso”, ha ritenuto l'impianto «non collaudabile».

11.- Tanto premesso va richiamato il quadro normativo di settore in tema di responsabilità da inquinamento, fondato anzitutto sul noto principio di derivazione comunitaria espressamente richiamato nell'art. 239 D. Lgs. n. 152/2006 secondo cui “chi inquina paga”.

La giurisprudenza amministrativa ha indicato, quale criterio da utilizzare nell'istruttoria per l'individuazione del responsabile nella contaminazione delle matrici ambientali, quello del “più probabile che non”. In base a tale criterio, ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra attività svolta sull'area e inquinamento dell'area medesima, l'individuazione del responsabile può basarsi anche su elementi indiziari. Tale orientamento giurisprudenziale è consolidato in quanto riconosce alla P.A. il potere di ordinare al privato di eseguire la bonifica attraverso l'emanazione dell'ordinanza ex art. 244, comma 2 nei confronti del responsabile della contaminazione.

Sulla scorta delle indicazioni della Corte di Giustizia Ue, deve escludersi l'applicabilità di un criterio di accertamento della condotta vietata “oltre ogni ragionevole dubbio”; trova invece applicazione, ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra attività svolta sull'area ed inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del “più probabile che non”. L'individuazione del responsabile può basarsi quindi anche su elementi indiziari, giacché la prova può essere data anche in via diretta o indiretta, potendo in tal caso l'amministrazione avvalersi di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 cod. civ. (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 12/02/2024, n. 204; Cons. giust. amm. Sicilia, 01/02/2024, n. 77; Cons. Stato, Sez. V, 16/01/2023, n. 528; Cons. Stato, Sez. IV, 18/12/2018 n. 7121; T.A.R. Veneto sez. II, 01/12/2023 n. 1798).

Giova rammentare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l'Amministrazione non può imporre al proprietario di una area inquinata, che non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, in quanto gli effetti a carico del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 253 D. Lgs. 152/2006 in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari (Cons. Stato, Ad. plen., ordinanza, 25 settembre 2013, n. 21; Cons. Stato, sez. IV, n. 6957 del 17.07.2023; Cons. Stato, sez. V, n. 8702 del 29.12.2021, sez. VI, n. 5742 del 04.08.2021, Sez. V, n. 1089 del 08.03.2017, Sez. V, n. 3756 del 30.07.2015; Cassazione civile, sez. II, n. 26402 del 13.09.2023; Cassazione civile, S. U. n. 3077 del 01.02.2023 e n. 25039 del 16.09.2021).

Nello specifico, secondo la richiamata pronuncia, dall'analisi delle disposizioni contenute nel Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articoli da 239 a 253) si evince che:

1) il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i), ovvero “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”;

2) gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento (art. 244, comma 2);

3) se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro

soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati dall'Amministrazione competente (art. 244, comma 4);

4) le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento che giustifichi tra l'altro l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità, agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4);

5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2).

12.- La Corte di Giustizia si è espressa nel senso di reputare il richiamato quadro normativo conforme alla direttiva 2004/35/CE (sentenza 4 marzo 2015 – causa C-534/13). Secondo la Corte le disposizioni che escludono l'obbligo del proprietario incolpevole di effettuare le misure di messa in sicurezza risultano in linea con la normativa europea ed in particolare con il principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 191, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e con i principi di precauzione e dell'azione preventiva confermati dalla direttiva 2004/35/CE.

L'obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell'inquinamento o al rischio di inquinamento (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, del 9 marzo 2010, in causa C-378/08 e Corte G., Sez. III, del 4 marzo 2015, causa C-534/13).

13.- Nello stesso senso si è pronunciata di recente Cass. civ., Sez. un., 1 febbraio 2023, n. 3077 secondo cui: *"In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio chi inquina paga; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall' art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi..... tale essendo la netta distinzione tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito, che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione...*

Giova infine richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 10962 del 18.12.2023, che alla luce delle disposizioni contenute nel Titolo V, parte IV, del D. Lgs. 152/2006 (artt. da 239 a 253) ha confermato che gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, cioè il soggetto al quale sia imputabile l'inquinamento.

Quindi soltanto nell'ipotesi che il responsabile non sia individuabile o non provveda, gli interventi che risultassero necessari sono adottati dalla stessa Amministrazione competente, che ha poi un diritto di rivalsa, garantito dall'iscrizione di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare ai sensi dell'art. 253, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.

13.- Poste le coordinate fin qui richiamate nella fattispecie in esame concorrono una serie di elementi che nella ricostruzione delle amministrazioni evidenziano il comportamento quantomeno colposo della proprietà in merito a quanto contestato. Detto accertamento risulta essere avvenuto in capo all'operatore società di capitali in persona del legale rappresentante pro tempore, avente la proprietà e la gestione del sito (Direttiva europea 2004/35 punti 61 e 63). Le circostanze di fatto risultano non contestate in atti e sono quindi da ritenersi accertate, specie in ordine alla effettiva disponibilità del sito ed alla omissione delle misure atte ad impedire gli sversamenti di idrocarburi fuori dai depositi interrati, che risultano essersi protratti per anni.

In conclusione la determinazione provinciale impugnata, nella parte in cui ha indicato quale responsabile dell'inquinamento anche la società proprietaria dell'impianto, la Comi s.r.l. (già Comi s.a.s.), è coerente con la ricostruzione dei fatti, nonché col quadro normativo nazionale ed europeo.

14.- In definitiva, alla luce delle ragioni esposte e delle risultanze istruttorie in atti, si deve ritenere accertata la responsabilità della ricorrente ditta, alla stregua di un criterio probabilistico, e quindi la legittimità dell'ordinanza provinciale impugnata, con la conseguenza che il motivo di ricorso è infondato e va respinto.

15.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

(Omissis)